

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 07906/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7906 del 2026, proposto da

Stella Cito, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Di Veroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

di Valeria Pinto, Nicola Lorusso, Maria Cristina Rizzo, Monica Scarati, non costituiti in giudizio;

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA

CAUTELARE

Per quanto di ragione, della graduatoria definitiva dei vincitori del distretto della Corte di Appello di Potenza – codice “PZ” / 114 posti pubblicata in data

27/06/2026 e del suo atto di approvazione del 30/06/2026

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 agosto 2026 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

A) Atteso che la ricorrente ha partecipato alla selezione comparativa distrettuale della Corte d'Appello di Potenza del 2026 per l'assunzione a tempo indeterminato nell'Area funzionari del personale reclutato ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 80/2021 e lamenta la mancata considerazione del titolo di abilitazione professionale forense che, ancorchè non indicato nella domanda concorsuale, era tuttavia già noto all'Amministrazione perché acquisito nel corso della procedura selettiva che portò nel 2024 alla sua assunzione in servizio a tempo determinato ai sensi del citato art. 11;

Considerato che è pacifico il possesso di detto titolo e che effettivamente nel corso della procedura di assunzione a tempo determinato del 2024 esso fu oggetto di uno specifico riscontro da parte della stessa Amministrazione procedente, che portò ad una conseguente rettifica di posizione in graduatoria, e che di ciò vi era evidenza nel fascicolo personale della ricorrente e nel suo profilo accessibile sul portale "InPA";

Ritenuto che meriti condivisione l'orientamento di questo TAR espressosi su casi analoghi a mente del quale *"in presenza della allegazione dei titoli suscettibili di valutazione, a nulla rilevi l'errato caricamento di essi nel modulo preordinato alla*

predisposizione della domanda di partecipazione al concorso, atteso che i titoli stessi – a conoscenza, e quindi, nella disponibilità della Commissione – ben avrebbero potuto formare oggetto di valutazione da parte di quest’ultima (eventualmente, previa attivazione, al ricorrere dei necessari presupposti, del soccorso istruttorio)” (v.si ord. TAR Lazio, sez. IV, nr. 1342/2023) e che anche nella vicenda in esame, ad una valutazione prima facie, “avendo già l’Amministrazione in proprio possesso tutti i documenti utili ai fini di una valutazione dei titoli completa ed avendo il ricorrente tempestivamente segnalato alla stessa la necessità di integrare il titolo dichiarato al momento della presentazione della domanda con gli ulteriori titoli in suo possesso” sarebbe stato onere dell’Amministrazione provvedere in tal senso, non risultando l’attività di integrazione istruttoria eccessivamente gravosa o sproporzionata (v.si sent. TAR Lazio, sez. V, n. 7068/2026);

B) Vista, poi, l’avvenuta notifica del ricorso ad alcuni dei potenziali controinteressati e ritenuto che il contraddittorio processuale vada esteso nei confronti di tutti i soggetti che, utilmente collocatisi nella contestata graduatoria, potrebbero vedere la propria posizione pregiudicata per effetto dell’eventuale accoglimento della presente impugnativa;

Vista l’istanza, dalla parte ricorrente formulata con l’atto introduttivo del giudizio, di autorizzazione alla notificazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami;

Visto il comma 4 dell’art. 41 c.p.a., il quale prevede che, “*quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità*”;

Preso atto di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di reperimento degli indirizzi dei soggetti dalla stessa indicati quali controinteressati e ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i

controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della PA intimata, così stabilendo:

---a- la notificazione dovrà avvenire - ai sensi dell'art. 52, comma 2, CPA e nel rispetto degli obblighi imperativi di riservatezza dei dati personali- mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente: della presente ordinanza, del ricorso principale nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi dei soggetti utilmente collocati nella procedura de quo);

---b- parte ricorrente dovrà provvedere, al più presto e comunque entro il termine perentorio di giorni 7 (sette) decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, ad inoltrare, anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa, sempre nel rispetto degli obblighi imperativi di tutela della privacy, copia informatica dei suindicati atti da pubblicare inclusa la presente ordinanza;

---c- a sua volta, l'Amministrazione resistente dovrà provvedere, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta, alla correlativa pubblicazione sul proprio sito web degli atti così trasmessi dal ricorrente, con espresso avviso che lo svolgimento del processo potrà essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo, e rilasciando poi apposito attestato di avvenuta pubblicazione;

---d- prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente l'attestato rilasciato dalla P.A. di compiuta pubblicazione con l'impegno di cui sotto alla lett.e, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, nei successivi 7 (sette) giorni da detta pubblicazione presso la segreteria di questo TAR;

---e- l'Amministrazione resistente non dovrà rimuovere dal proprio sito tutta la documentazione pubblicata in esecuzione della presente ordinanza sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado;

C) Atteso poi che per la peculiarità della questione le spese della fase cautelare

possono compensarsi tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

- 1- accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, previa interinale sospensione dell'esecuzione degli atti avversati, dispone che l'Amministrazione rivaluti la situazione della ricorrente tenendo conto del titolo di abilitazione professionale forense già dichiarato e valutato ai fini della partecipazione al concorso per AUPP a tempo determinato del 2024, con attribuzione della conseguente posizione in graduatoria nella selezione comparativa distrettuale della C.A. di Potenza del 2026 in epigrafe e, ove sussistano tutte le altre condizioni, proceda alla relativa assunzione, il tutto sempre sotto riserva dell'esito finale del presente giudizio;
- 2- dispone a carico delle parti gli incombenti processuali di cui sopra in motivazione alla lett. B);
- 3- rimette al Presidente di questa Sezione Prima la fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del merito;
- 4- compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 agosto 2026 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Caterina Lauro, Referendario

Domenico De Martino, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Domenico De Martino

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO